

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

L'attività certificativa

Le qualifiche del medico

La definizione di certificato

I tipi di responsabilità

I reati e le violazioni

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

COME SI DEFINISCE LA CERTIFICAZIONE?

attività, esternata in documenti che prendono il nome di certificati, con la quale **soggetti pubblici o ad essi equiparati** attestano circostanze di cui abbiano avuto **diretta e immediata** conoscenza.

Le certificazioni rientrano pertanto nella categoria degli **atti amministrativi** non aventi carattere (e forza) di provvedimenti. (**contenuto meramente ricognitivo** di situazioni di fatto preesistenti). No volontà PA.

TRECCANI, Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2006)

LE QUALIFICHE DEL MEDICO

pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla **formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi**

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

LE QUALIFICHE DEL MEDICO

consulenti tecnici o periti d'Ufficio, ausiliari di polizia giudiziaria, medici necroscopi;

direttore sanitario, medici e odontoiatri ospedalieri o universitari nell'esercizio delle loro funzioni,

medici preposti alla PA come i medici INPS, INAIL, di bordo, delle Forze Armate o delle Case circondariali;

medico dipendente o convenzionato, come MMG PLS o specialista ambulatoriale nell'espletamento delle attività di diagnosi e di prescrizione di prestazioni farmaceutiche ed ospedaliere.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

LE QUALIFICHE DEL MEDICO

incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.)

sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio (= 357 ma **no poteri certificativi-autoritativi**)

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

LE QUALIFICHE DEL MEDICO

Il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale sono da ritenere incaricati di pubblico servizio o espletanti un servizio di pubblica necessità quando svolgono esclusivamente compiti diagnostici o terapeutici

Attività tecnico-assistenziali

VS

Attività amministrative-organizzative

LE QUALIFICHE DEL MEDICO

Esercente servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.)

esercitano un servizio di pubblica necessità

- 1) i privati che esercitano professioni (...) sanitarie (...) il cui **esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato**, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

LE QUALIFICHE DEL MEDICO

Il **medico privato libero professionista** assume generalmente la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.

Ciò non esclude che nell'attività certificativa il medico libero professionista possa assumere talora la qualifica di pubblico ufficiale, ad esempio, in caso svolgesse attività di perito in un giudizio penale.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

DEFINIZIONE DI CERTIFICATO

«**attestazione scritta** su fatti e comportamenti **tecnicamente apprezzabili e valutabili**, la cui dimostrazione può condurre all'affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla norma oppure a determinare **conseguenze** a carico dell'individuo o della società, **aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa**» (FNOMCeO, La certificazione medica)

- atto **scritto**
- apprezzamento **tecnico**
- conseguenze giuridiche

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

DEFINIZIONE DI CERTIFICATO

- **atto pubblico** per la certificazione obbligatoria
attestazione di **fatti compiuti** dal medico con funzioni
pubbliche (visita + prescrizione accertamenti, certificati di
morte, porto d'armi)
- **certificazione amministrativa** rilasciata nell'esercizio di
funzioni pubbliche
attestazione di **fatti rilevati o conosciuti** dal medico
nell'ambito della sua attività (prescrizione farmaci, idoneità
sportiva)
- **scrittura privata** rilasciata in **regime libero-professionale**
quando il medico non svolge funzioni pubbliche

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

Quali tipi di responsabilità?

- 1 – deontologica (Ordinistica)**
- 2 – penale**
- 3 – civile**
- 4 – protezione e trattamento dei dati (privacy)**
- 5 – amministrativa-contabile**
- 6 – disciplinare (CCNL – ACN): richiamo**

RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA

Il Codice Deontologico dispone all'art. 24 che:

“Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici **direttamente constatati od oggettivamente documentati**”

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

CASSAZIONE CIVILE, III Sezione, 9 marzo 2012, n. 3705

Tizio - Ordine dei medici di Milano

La questione: se il medico di famiglia redige, a richiesta del paziente al fine di giustificare le precedenti assenze dal lavoro, sul modulario ufficiale, un **certificato attestante le patologie patite nei giorni precedenti come riferite dal paziente e senza alcuna visita medica**, viola l'art. 24 del codice deontologico in tema di certificazione?

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

CASSAZIONE CIVILE, III Sezione, 9 marzo 2012, n. 3705

Tizio - Ordine dei medici di Milano

*«Se il codice deontologico richiede scrupolo e diligenza nella redazione di certificati medici in senso proprio, **non possono non essere vietati gli attestati che, come nella specie, hanno la parvenza di certificati – anche se non certificano nulla –** e che, proprio perché provengono da un medico e sono statti redatti su un modulario, previsto per la certificazione di malattia rispetto all'assenza dal lavoro, si prestano ad ingenerare il dubbio che l'assenza sia giustificata da una malattia accertata».*

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

CASSAZIONE CIVILE, III Sezione, 9 marzo 2012, n. 3705

Tizio - Ordine dei medici di Milano

*«Di tutta evidenza è, poi, la **non ipotizzabilità – già da un punto di vista logico – di un certificato "anamnestico"**, nel quale la ricognizione di precedenti stati patologici riferiti dal paziente sia finalizzata, non al medico per pervenire ad una diagnosi attuale delle patologie in atto, ma alla giustificazione di un'assenza dal lavoro».*

RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA

Il Codice Deontologico dispone all'art. 10 che:

Il medico **deve mantenere il segreto** su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.

La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una **giusta causa prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge.**

Il medico **non deve rendere** all'Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza **testimonianze** su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

RESPONSABILITÀ PENALE

Art. 622.

Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

RESPONSABILITÀ PENALE

Art. 200 c.p.p. segreto professionale.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

RESPONSABILITÀ PENALE

Art. 476.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in
atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,
**forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un
atto vero**, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che
faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a
dieci anni.

RESPONSABILITÀ PENALE

Art. 476.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in
atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,
**forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un
atto vero**, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che
faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a
dieci anni.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

Art. 477.

Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in **certificati o autorizzazioni amministrative.**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, **contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative**, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

Art. 479.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, **attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti** dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

Art. 480.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale
in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,
**attesta falsamente in certificati o autorizzazioni
amministrative, fatti** dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

Art. 481.

Falsità ideologica in certificati commessa da
persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, **attesta falsamente**, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

Art. 482.

Falsità materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

**CORTE DI CASSAZIONE, sez. V Penale,
sentenza n. 28847/2020, 7 settembre 2020**

Un medico viene condannato in primo e secondo grado per avere sottoscritto due ricette "bianche" - cioè in qualità di libero professionista e non già di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale - con cui prescriveva un farmaco a base di testosterone ad una persona che, in realtà, non ne aveva alcun bisogno.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

**CORTE DI CASSAZIONE, sez. V Penale,
sentenza n. 28847/2020, 7 settembre 2020**

*«i certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità **non sono né atti pubblici**, tutelabili a norma degli art. 476 o 479 cod. pen., **né certificati amministrativi**, tutelabili a norma degli art. 477 o 480 cod. pen.*

*L'art. 481 cod. pen., infatti, prevede uno speciale titolo di reato per le falsità ideologiche relative a questi atti, che **hanno rilevanza pubblica in quanto certificazioni, ma natura privata in quanto provenienti da soggetti non investiti di pubbliche funzioni**».*

RESPONSABILITÀ CIVILE

Si definisce responsabilità civile di tipo contrattuale quella che deriva **dall'inadempimento, dall'inesatto adempimento e dall'adempimento tardivo** di una preesistente obbligazione quale che ne sia la fonte (escluso il fatto illecito).

L'onere della prova è a carico del prestatore d'opera.

La prescrizione è di dieci anni.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI

IL CERTIFICATO DELLA VISITA FISCALE

D.M. 15 luglio 1986, art. 6

*"al termine della visita, **il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo**, ed entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, **senza indicazioni diagnostiche**, al datore di lavoro o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze"*

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI

IL CERTIFICATO DELLA VISITA FISCALE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE TERZA
CIVILE, Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2367**

il fatto dal quale sarebbe derivato il pregiudizio dedotto dal ricorrente (e cioè l'isolamento dipendente dal comportamento diffidente e persecutorio manifestato dai colleghi e dai parenti venuti a conoscenza dell'accertamento psichiatrico cui era stato sottoposto ed il danno non patrimoniale a ciò conseguente) **non è ascrivibile alla annotazione effettuata dal medico fiscale**, ma deve essere collegato, sulla base della stessa prospettiva del ricorrente, alla **avvenuta divulgazione della richiesta di una visita collegiale psichiatrica** da parte del Provveditorato al quale il preside della scuola aveva trasmesso il referto ricevuto.

RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI

IL CERTIFICATO DELLA VISITA FISCALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE TERZA CIVILE, Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2367

La divulgazione delle informazioni sensibili dalla quale sarebbe derivato il danno dedotto non è, quindi, riconducibile alla condotta del Pe. che **si è limitato a trasmettere alla scuola presso la quale il P. lavorava la copia del referto di competenza del datore di lavoro, sia pur corredato dalla annotazione contestata**, ma alla **diffusione della notizia dell'accertamento** che l'amministrazione scolastica aveva ritenuto necessario espletare e dal comportamento della cerchia amicale e parentale che avrebbe deciso di allontanarsi da ricorrente

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI

IL VERBALE DI VISITA MEDICO COLLEGIALE

Provvedimento del 23 marzo 2023 [9885151]

Il Comandante della Caserma dei Vigili del Fuoco di Latina ha inviato al Questore di Latina un verbale di visita medico collegiale, redatto da una Commissione Medica di verifica nell'ambito di un giudizio di idoneità al servizio del dipendente; Il verbale della Commissione Medica in questione **riportava in chiaro l'esito della visita medico-collegiale cui era stato sottoposto l'interessato**, con l'indicazione delle pregresse **patologie** dell'interessato, della **terapia farmacologia** seguita dallo stesso e degli accertamenti medici da egli effettuati, nonché del **giudizio diagnostico** (diagnosi in chiaro)

RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI

IL VERBALE DI VISITA MEDICO COLLEGIALE

Provvedimento del 23 marzo 2023 [9885151]

L'Autorità ha, altresì, invitato le pubbliche amministrazioni, in diverse occasioni (v. par. 5 delle richiamate Linee guida), alla necessaria adozione di **misure opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, specie se sensibili o giudiziari, da parte di terzi estranei** all'amministrazione o comunque di soggetti che, all'interno dell'amministrazione, non possano considerarsi autorizzati al trattamento

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI

IL VERBALE DI VISITA MEDICO COLLEGIALE

Provvedimento del 23 marzo 2023 [9885151]

nel caso di specie, l'allora Comandante della Caserma dei Vigili del Fuoco di Latina, contravvenendo al divieto di trattare per finalità ulteriori i dati personali dell'interessato, anche relativi allo stato di salute, che gli erano stati trasmessi dalla competente Commissione Medica, ha inoltrato tali dati al Questore di Latina, dando luogo a **un'illecita comunicazione di dati personali**, anche relativi alla salute;

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La responsabilità amministrativa costituisce un tipo di responsabilità che si può configurare in capo a un dipendente della PA nei casi di violazioni in danno alle casse erariali.

Il danno può realizzarsi o perché il dipendente ha danneggiato direttamente lo Stato o perché ha costretto lo Stato a risarcire un altro cittadino a causa di un errore.

La Costituzione italiana prevede che in caso di danno provocato da un dipendente pubblico sia lo Stato a risarcire il cittadino danneggiato.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 28 della Costituzione dispone che:

*« I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi **la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici** ».*

Lo Stato può però, in seguito, rivalersi sul dipendente.

Nel caso della responsabilità amministrativa, tuttavia, la responsabilità è limitata ai soli casi di dolo (intenzione di causare un danno allo Stato) o di colpa grave (vale a dire una negligenza grave, anzi gravissima).

Pertanto il dipendente pubblico che cagiona un danno erariale con una negligenza minima, che non integra la colpa grave, non incorre nella responsabilità amministrativa.

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI VICENZA**
reati e violazioni connesse con la certificazione del Medico

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

CCNL – ACN APPLICABILI

2104 e 2105 c.c.

assenze

Incompatibilità e conflitto di interessi

recidiva